

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4400

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SCOPELLITI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1999

—————

Procedimenti per reati commessi da magistrati nell’esercizio
delle proprie funzioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge qui proposto poggia su una *ratio* che costituisce un ulteriore corollario di uno dei principi generali che improntano il nostro ordinamento processuale: l'imparzialità del giudice, nelle sue accezioni di organo giudicante e organo indagante. Un corollario che va ad aggiungersi ad altri già incorporati nel nostro sistema processuale.

L'incompatibilità, l'astensione, la ricusazione del magistrato giudicante rispondono all'esigenza di assicurare in concreto l'effettiva indipendenza e terzietà del giudice rispetto alle parti, e quindi la sua specifica serenità e capacità a giudicare. Così come l'astensione del magistrato del pubblico ministero (PM) o la sua sostituzione e, in ultimo per motivi cronologici, l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari (GIP) e giudice dell'udienza preliminare (GUP) tendono a garantire la massima trasparenza ed imparzialità nella raccolta e valutazione degli elementi su cui si basa la richiesta di rinvio a giudizio.

L'imparzialità attiene al profilo interno della giurisdizione, dal momento che il suo esercizio deve essere equidistante tra le parti, senza che il giudice propenda nè per l'accusa nè per la difesa e, d'altro canto, senza che tra le parti medesime (PM e imputato) possa esistere alcun sospetto di collusione. Nel sistema accusatorio italiano, ciò implica l'assenza di ogni pregiudizio o condizionamento, anche sotto il profilo meramente psicologico, sia in sede di formazione della prova in dibattimento, sia in sede di raccolta degli elementi di prova sui quali fondare una richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione.

Ed è di tale imparzialità che non sembra improprio dubitare in presenza di un magi-

strato nelle vesti di imputato per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si assume, inoltre, l'insufficienza dell'unica norma, contenuta nell'articolo 11 del codice di procedura penale, che disciplina sommariamente un'ipotesi del genere. Apprezzabile è la sua *ratio*, che è quella di evitare che la cognizione della causa ricada su un *iudex suspectus*, quale è per presunzione di legge il giudice dello stesso distretto di servizio del magistrato interessato. Si presume, cioè, che rapporti personali tra magistrati in servizio nel medesimo distretto siano comuni e che detti rapporti costituiscano, in capo a uno di essi, motivo di interesse personale nel procedimento, tale da alterarne il corretto svolgimento. Perciò, il codice prevede la rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario, sin dalla fase investigativa.

Il presente disegno di legge muove da un'altra presunzione: che sussistono rapporti personali o di «categoria» fra magistrati in servizio anche in distretti diversi.

Perciò, l'articolo 1 prevede la rimessione del procedimento ad un organo collegiale, competente per la fase investigativa che termina, direttamente, con il rinvio a giudizio o con l'archiviazione, assorbendo nella fase della chiusura delle indagini preliminari quella dell'udienza preliminare. Si attribuisce, così, all'organo collegiale il ruolo che era, in passato, del giudice istruttore, con la garanzia in più offerta dalla sua collegialità. Quindi, la decisione conclusiva delle indagini preliminari, pur sottratta alla valutazione di un secondo giudice (GUP), è il risultato di una consulta, il che non incide negativamente, sotto il profilo garantistico, sul processo medesimo.

L'articolo 2 specifica la composizione del collegio, presieduto da un magistrato, accanto al quale siedono altri due membri, scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio e iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Con le stesse modalità sono scelti i membri supplenti del collegio, che si rinnova ogni due anni.

Una scelta politica *sui generis*, diretta ad attribuire la funzione giurisdizionale ad un organo non esclusivamente giudiziario, ma, nel contempo, volta a perseguire un obiettivo che giustifica l'eccezionalità della stessa: l'effettiva imparzialità di chi è preposto ad accusare.

L'articolo 3 detta semplici regole processuali, fissando i termini di chiusura delle indagini, per il definitivo decreto di rinvio o di archiviazione.

L'articolo 4, rinviando all'articolo 11 del codice di procedura penale, indica l'ufficio giudiziario che, una volta disposto il rinvio a giudizio, ha il compito di «conoscere» del reato.

L'articolo 5 determina i poteri istruttori dell'organo collegiale, richiamando i poteri del pubblico ministero nelle indagini preliminari, nonché quelli di spettanza del giudice per le indagini preliminari. Conclude applicando, per quanto non espressamente previsto dal presente disegno di legge, le disposizioni del codice di procedura penale.

L'articolo 6 elenca i casi in cui va disposta l'archiviazione.

L'ultimo articolo stabilisce che gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini si considerano a tutti gli effetti come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati commessi da magistrati nell'esercizio delle loro funzioni sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui all'articolo 2, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perchè questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

Art. 2.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali: un terzo estratto a sorte tra tutti i giudici in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o qualifica superiore, un terzo estratto a sorte tra tutti gli avvocati iscritti negli albi professionali del distretto che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, un terzo nominato dal Consiglio superiore della magistratura tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Ciascuna frazione comprende un membro effettivo ed un supplente. Il collegio è presieduto dal magistrato.

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazioni o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 3.

Art. 3.

1. Il collegio di cui all'articolo 2, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute le indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, dispone con decreto il rinvio a giudizio e trasmette gli atti con relazione motivata al giudice competente ai sensi dell'articolo 4.

2. In caso diverso il collegio, sentito il pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto ricorribile per Cassazione.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

Art. 4.

1. Per i reati commessi da magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado all'ufficio giudiziario di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 2 della presente legge nel tempo in cui questo ha

svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

Art. 5.

1. Il collegio di cui all'articolo 2 procede alle indagini previste dall'articolo 3 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del codice di procedura penale sono di competenza del predetto giudice.

2. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi è consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.

3. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, per lo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 3 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigenti all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.

Art. 6.

1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, dispone l'archiviazione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 3, se la notizia del reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se

il fatto integra un reato commesso al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal collegio. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 7.

1. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 3 sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

